

PROT. N. 411/c24

ROSOLINI, 29-01-2015

DISCIPLINARE D'INCARICO

OGGETTO Programma Operativo Nazionale FERS "Ambiente per l'Apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti Scolastici" Obiettivo – Affidamento incarico direzione lavori, misura, contabilità ed emissione certificato di regolare esecuzione – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.to L.vo 81/08 – C.I.G. Z4A0EC503D" e "C.U.P. E28G10001010007

L'anno 2015 il giorno ventinove del mese di gennaio in Rosolini, tra:

- L'Amministrazione scolastica Istituto Comprensivo "F. D'Amico" di Rosolini C.F./P.IVA 83000810891, e per essa, in qualità di rappresentante, il Responsabile del Procedimento prof. Macaudo Andrea con sede a Rosolini in Via Soldato Pitino, con recapito telefonico 0931 856582 con fax 0931 502752, con indirizzo di posta elettronica certificata src85100a@pec.istruzione.it, che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente "l'Amministrazione" e
- L'ing. Giannone Giuseppe nato a Modica (RG) il 28/09/1973 residente a Rosolini in Via Manzoni, 156; e iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al n. 1313 libero professionista con recapito telefonico n. 0931501189 con fax 0931850957 e con indirizzo di posta elettronica certificata giuseppe.giannone@ordineingegnerisiracusa.it, in seguito indicato semplicemente "l'Incaricato",

PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, n.1455/b32 del 28/04/2014, è stato deciso di procedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto indicati, stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che all'affidamento dell'incarico si sarebbe provveduto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 e 91 comma. 2 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163;
- che è stata accertata la regolarità contributiva del/i professionista/i, come stabilito dal 7° comma dell'art. 90 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DELL' INCARICO

L'Amministrazione scolastica affida al professionista l'incarico della direzione lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione – coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.to L.vo 81/08 del progetto "Ambiente per l'Apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti Scolastici" Obiettivo C –.

Tali prestazioni si intendono conferite con decorrenza alla data della presente.

Resta comunque inteso che le competenze relative all'incarico affidato verranno liquidate al professionista secondo le spettanze previste nel presente disciplinare.

L'incarico professionale completo prevede:

1. Direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e, a lavori ultimati, predisposizione di quanto necessario ai fini dell'ottenimento del certificato di regolare esecuzione.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO

A) Direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione.

Per la direzione e contabilità dei lavori, la liquidazione ed assistenza al collaudo, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 ed alla vigente normativa in materia ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del direttore dei lavori e alle normative vigenti in materia. Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto approvato, nonché alle particolari prescrizioni impartite dagli Enti preposti all'approvazione dell'opera.

L'Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento, indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Tutte le spese del quadro economico dell'intervento seppur considerate in forma unitaria dovranno essere tenute dal professionista anche suddivise per azione, pertanto lo stesso è obbligato alla redazione del computo metrico estimativo in fase di progettazione suddiviso per azioni ed ad effettuare gli Stati di Avanzamento dei Lavori rispettando le suddivisioni previste in fase di progetto, rendendo la stazione appaltante edotta delle suddivisioni relative ai suddetti SAL.

Ferma restando la discrezionalità del direttore dei lavori circa le piccole variazioni delle opere progettate, in relazione alle situazioni e alle condizioni particolari che si verificassero in sede esecutiva e comunque in conformità alla vigente normativa in materia di opere e lavori pubblici, il professionista è tenuto, ogni qualvolta a suo giudizio si renda necessario, o su richiesta motivata dell'Amministrazione committente, a fornire alla stessa relazioni sull'andamento dei lavori stessi, comunicando le eventuali modeste modifiche, integrazioni e variazioni indispensabili per la buona riuscita ed esecuzione delle opere, proponendo nel contempo le soluzioni previste. Queste ultime non dovranno superare, in ogni caso, l'onere economico della soluzione di cui al progetto esecutivo ed essere in conformità alle normative vigenti.

Eventuali varianti sostanziali ritenute indispensabili anche dagli Organi superiori e per le quali si dovesse rendere necessaria una nuova progettazione, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Ente.

Il professionista incaricato, durante l'esecuzione delle opere deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori a quanto espressamente previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008. Il coordinatore ha altresì l'obbligo di garantire all'Amministrazione ed al responsabile del procedimento idonea assistenza delle rispettive funzioni.

Relativamente alla sicurezza, il professionista si obbliga ad introdurre nel Piano tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione o sulla base di eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite dagli Enti competenti o dalla Direzione Lavori, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Sarà cura dell'Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo stesso dovrà attenersi.

ART. 3 – DIREZIONE DEI LAVORI

L'incarico di direzione dei lavori dovrà prevedere:

- direzione dei lavori;

- costante assistenza ai lavori;
- tenuta e aggiornamento dei libretti di misura, del registro di contabilità e ogni altro documento contabile;
- misura e contabilità dei lavori;
- redazione del certificato di regolare esecuzione o assistenza al collaudatore;
- adempimento di compiti e obblighi stabiliti in capo al Direttore dei lavori dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- adempimento di ogni altro obbligo e compito stabilito in capo al Direttore dei lavori dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, in particolare dalla L. R. 12/2001 dal relativo Regolamento approvato con D.P.R.S. 13/2012, dal Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, dalla L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

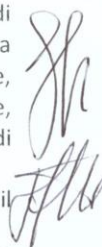
ART. 4 - SICUREZZA

- Fase di esecuzione.

Il professionista in esecuzione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

In particolare, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;



- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il professionista dovrà inoltre provvedere alle seguenti prestazioni accessorie:

- Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs 81/08, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i superiori compiti, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) del D.Lgs 81/08.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08 e smi) il professionista dovrà attenersi alle indicazioni del committente, con l'obiettivo prioritario dell'eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.

In fase di esecuzione, gli eventuali elaborati aggiornati ai sensi del predetto D.Lgs.81/08, dovranno essere consegnati al protocollo dell'Ente committente, in duplice copia, all'attenzione del responsabile di procedimento, e si ritengono tacitamente accettati salvo formale comunicazione pervenuta al Coordinatore entro gg. 10 dalla data di protocollo dei predetti aggiornamenti.

ART. 5 – PREZZI UNITARI

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale vigente alla data di presentazione del progetto.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto, ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/10.

Nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico regionale, prima della indizione della gara, su parere motivato del Responsabile Unico del Procedimento, il professionista sarà obbligato ad aggiornare i prezzi, senza ulteriore onere o compenso.

ART. 6 – NESSUN SUBAPPALTO

L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione dell'atto senza pregiudizio dell'azione penale.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori, per la loro specificità, non si configura come attività affidate in subappalto.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELL' ONORARIO

Il corrispettivo dovuto al professionista per il presente incarico, comprensivo del rimborso spese, viene determinato, giusta offerta presentata in data 03/07/2014, in

- € 6.012, oltre Cassa Previdenza ed IVA, per l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione .

A) Direzione e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione.

Nell'onorario per la direzione lavori e contabilità deve intendersi compreso anche il corrispettivo per le trattazioni di tutte le riserve dell'impresa per quanto attinente al presente incarico.

Nessun particolare maggior compenso sarà corrisposto qualora la Direzione lavori richieda un impegno maggiore del normale dovuto a mancanza di personale di sorveglianza e di controllo od a qualsiasi altro motivo.

I compensi di cui sopra saranno pagati in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse modalità fissate per la corresponsione di cui al successivo articolo. Nel suddetto compenso per la direzione dei lavori dovrà intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori, a termine delle vigenti disposizioni spetterà al professionista il corrispettivo dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione dei lavori, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non venissero comunque consegnati all'Impresa aggiudicataria.

L'attività del coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione contempla gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso in cui, ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., non sia prevista la figura del coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione, in base alle risultanze della gara di aggiudicazione dei lavori, il suddetto incarico non verrà espletato dal professionista e lo stesso non potrà vantare alcun compenso aggiuntivo, oltre quelli per gli incarichi espletati.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

L'onorario e i compensi di cui all'art. 6 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa presentazione di parcella, come segue :

Direzione e contabilità dei lavori e sicurezza in fase di realizzazione

L'onorario e i compensi di cui all'articolo precedente del presente disciplinare saranno corrisposti, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, in base a ciascun stato d'avanzamento dei lavori e/o forniture in appalto e/o altri documenti contabili.

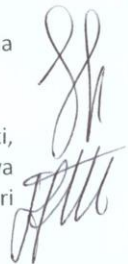
ART. 9 - RIMBORSI E SPESE

Oltre ai suddetti compensi, nessun altro compenso è dovuto al professionista per rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio e per qualsiasi motivo attinente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto esecutivo e dei piani di coordinamento della sicurezza, resteranno a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto del rilascio di autorizzazioni, concessioni e pareri oltre quelli già resi.

ART. 10 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ'

Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.



In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà provvedere alla risoluzione dell'incarico affidato. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di impegno risolvere il contratto senza che il professionista inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il professionista incaricato costituirà, prima dell'inizio dei lavori, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, ai sensi degli artt. 268 del D.P.R. 207/10 e 113 del D.Lgs. 163/06, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 12 - PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento prezzi, anche senza interpellare il progettista.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 13 - INCARICHI DI CONSULENZA

L'Amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente legislazione sui LL.PP., la collaborazione tecnica od artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase della progettazione e/o direzione dei lavori. I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto della presente Convenzione.

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Siracusa

ART. 15 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI

E' fatto divieto al professionista di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico.

ART. 16 OBBLIGO TRACCIABILITÀ' TRANSAZIONI

Il professionista, in conformità alla legge 13.08.2010, n. 136, dichiara che il conto corrente bancario o postale intestato a Giannone Giuseppe, cod. IBAN IT 11 I 05036 84770 CC0301220749 è dedicato alle transazioni relative al presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del codice C.I.G. e C.U.P. inerente il presente affidamento "C.I.G. Z4A0EC503D" e "C.U.P. E28G10001010007".

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Saranno a carico del professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Per quanto concerne l'incarico affidato, Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio:- Il Dirigente dott. Macauda Andrea, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso l'Istituto Scolastico Comprensivo Statale, "F. D'Amico", con sede in Rosolini, Via Soldato Pitino;

- l'ing. Giannone Giuseppe, nella qualità di professionista incaricato, presso il proprio studio professionale, sito in Rosolini, Via Pastrengo, 81.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

DOTT. ING.
GIUSEPPE
GIANNONE
1313
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI SIRACUSA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

